

*Conoscenza adeguata, esperienza specifica e capacità didattica*

# FORMATORI

## I criteri di qualificazione in materia di sicurezza

di **Antonio Leonardi**, direttore S.I.A. - ASP Catania, componente Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e **Donato Lombardi**, funzionario Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento, Coordinatore Sottogruppo "Formazione" del Coordinamento tecnico interregionale PISLL

Il 18 marzo 2013 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il quale lo stesso Dicastero ha reso nota l'emanazione del decreto Interministeriale 6 marzo 2013 relativo all'individuazione dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. I criteri erano stati definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sulla base dell'esplicito mandato previsto all'art. 6, comma 8, lettera *m-bis*), D.Lgs. n. 81/2008, il 18 aprile 2012, dopo due anni circa di lavoro e di riunioni.

### FORMAZIONE - SICUREZZA - DOCENTI - QUALIFICAZIONE - 6 CRITERI

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute 6 marzo 2013 curato dalla Commissione ha individuato i criteri del "docente-formatore" in materia di salute e di sicurezza relativamente alla formazione prevista per il datore di lavoro "RSPP" (art. 34, D.Lgs. n. 81/2008) e per lavoratori, preposti e dirigenti (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008) disciplinati nei due accordi<sup>[1]</sup> della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano<sup>[2]</sup>.

Le disposizioni contenute nei due recenti accordi 21 dicembre 2012 relative alle caratteristiche dei docenti (che consistono nel possesso di una triennale esperienza "generica" tecnica o formativa, in materia di salute e sicurezza sul lavoro), di conseguenza, dovranno essere considerate superate non appena il documento relativo ai requisiti del formatore entrerà in vigore (dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*). È opportuno sottolineare che i criteri previsti

[1] Per un approfondimento della materia si veda di Donato Lombardi e Franco Mugliari, Sicurezza. Al via la formazione per lavoratori e datori, in *Ambiente&Sicurezza* n. 2/2012, pag. 14.

[2] I due accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 21 dicembre 2012 sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2012, n. 8.

nel documento non hanno riguardato la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98, decreto legislativo n. 81/2008), per responsabili e addetti del servizio di prevenzione (art. 32) e/o per altre specifiche figure (accordo della Conferenza Stato/Regioni 22 febbraio 2012 per la formazione abilitante all'uso di attrezzature).

In tali casi i requisiti dei formatori sono disciplinati all'interno dei relativi accordi o provvedimenti attuativi prevedendo, a volte, criteri non uniformi.

È diventato necessario che, quindi, lo Stato e le Regioni stabiliscano con urgenza criteri più analitici e dettagliati anche per la definizione dei requisiti dei formatori-docenti per la formazione di queste figure cercando di uniformarli laddove possibile.

Inoltre, i criteri stabiliti dalla Commissione consultiva non hanno riguardato le attività di addestramento (si veda la *riquadro 1*).

### La figura del formatore-docente

Il provvedimento ha stabilito innanzitutto il prerequisito relativo al livello di istruzione prevedendo almeno il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Preso atto che il pre-requisito risulta essenziale, sono stati individuati, successivamente, sei criteri strutturati per aggregare e garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali individuati dalla Commissione consultiva permanente come carat-

teristiche che devono essere possedute da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- la **conoscenza** adeguata;
- l'**esperienza** specifica;
- l'idonea **capacità didattica**.

Nell'ambito del criterio della conoscenza della materia sono individuate tre ampie aree tematiche all'interno delle quali i "formatori-docenti" dovranno possedere o potranno acquisire le relative qualificazioni necessarie a espletare attività di docenza.

Le aree tematiche sono individuate per definire i confini degli ambiti di azione del "formatore-docente" (restringendo, di conseguenza, gli spazi ai "tuttologi") e tengono conto della sua base culturale, dei titoli di studio e delle attività professionali attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

Le aree tematiche individuate sono:

- l'area normativa/giuridica/organizzativa;
- l'area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);
- l'area relazioni/comunicazione.

In particolare, nella seconda area, dove sono ricompresi sia i rischi igienico-sanitari che quelli tecnici, pur tenendo conto della difficoltà di scindere la formazione su queste materie con ambiti strettamente correlati, è stato sottolineato che la formazione dovrà essere affidata a soggetti che abbiano competenze sulla specifica materia oggetto dell'intervento formativo (per esempio, per il rischio rumore, l'approccio fisico è affrontato da un tecnico, mentre, l'approccio sanitario, da un medico).

Nel D.l. 6 marzo 2013 è stato riconosciuto a tutti coloro che, con la propria consolidata esperienza, già svolgono l'attività di formatori a livello professionale o nella propria azienda (da dimostrare con specifici e comprovati incarichi rivestiti in materia di sicurezza sul lavoro), un congruo e definito periodo di salvaguardia al fine di consentire di proseguire con l'espletamento dell'attività di formazione già in essere.

Rispetto alla capacità didattica, dove mancante o parzialmente presente, è stata riconosciuta la possibilità di continuare a svolgere l'attività di formazione consentendo l'acquisizione del requisito mediante idonei percorsi



Il testo integrale del decreto interministeriale 6 marzo 2013 è disponibile sul sito <http://www.ambientesicurezza24.com/>

#### Riquadro 1

#### Caratteristiche dell'addestramento

##### **D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, «Definizioni», comma 1, lettera cc)**

«**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro».

##### **D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, «Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti», comma 5**

«L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro».

Tabella 1

## Criteri di qualificazione per formatori

1° Criterio	2° Criterio	3° Criterio	4° Criterio	5° Criterio	6° Criterio
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione ecc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 81/2008). Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 81/2008). Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza.	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (queste figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).
<p>Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (per esempio, corso di formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od organismi accreditati) di un diploma triennale in scienza della comunicazione o di un <i>master</i> in comunicazione <b>in alternativa</b> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <b>in alternativa</b> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia <b>in alternativa</b> corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.</p>					

formativi o mediante un congruo periodo di affiancamento a un docente esperto.

Al momento dell'entrata in vigore del provvedimento e a regime dello stesso, sarà considerato qualificato il formatore-docente che, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, possieda anche i requisiti in termini di conoscenza, esperienza e capacità didattica che devono essere "sommati" secondo uno dei sei criteri riportati nella *tabella 1*.

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (per esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico ecc). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

Il requisito del possesso del diploma di scuola media superiore non è richiesto per i datori di lavoro in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 81/2008, che effettuano formazione solo ai propri lavoratori.

Inoltre, per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione, i datori di lavoro potranno svolgere la formazione nel rispetto delle condizioni previste nell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 21 dicembre 2011. Al termine di questo periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei sei criteri relativo alle conoscenze, alle esperienze e alle capacità didattiche.

Fermo restando l'obbligo di "aggiornamento professionale", la qualificazione è acquisita in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza/capacità didattica.

### Aggiornamento

Il formatore-docente è tenuto, con cadenza triennale, a svolgere un aggiornamento professionale, che potrà essere assolto, alternativamente:

- attraverso la frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- con l'effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del D.l. 6 marzo 2013 (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla stessa data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

### Entrata in vigore e disposizioni attuative

I criteri di qualificazione del formatore-docente troveranno applicazione trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il prerequisite di istruzione e i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I docenti-formatori che alla data di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* non sono in possesso del prerequisite (diploma di scuola media superiore), possono continuare a svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri riportati nella *tabella 1*. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

È necessario segnalare che, infine, la Commissione consultiva permanente si è riservata la possibilità di avviare un'azione di monitoraggio dei nuovi criteri di qualificazione dei formatori allo scopo di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia. Questo monitoraggio dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore. ■

## LEGISLAZIONE

# Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute 6 marzo 2013

**Criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTERO DELLA SALUTE**

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto

2009, n. 106, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di seguito indicato come D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come "Commissione";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. *m-bis*), del D.Lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare "criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento";

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, di seguito "accordi del 21 dicembre 2011";

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

## DECRETANO:

### Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite e uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il prerequisite e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.
3. Il prerequisite e i criteri individuati rappresentano

i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto.

5. Il prerequisite non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

6. I formatori non in possesso del prerequisite possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

### Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione "sicurezza nel lavoro".

### Articolo 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento.

### Articolo 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.

3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. ■

## Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisite e criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

Il prerequisite e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisite ed **uno dei criteri sotto elencati**:

Tabella

### Prerequisite:

<b>Istruzione</b>	<b>Diploma di scuola secondaria di secondo grado</b>
-------------------	--

Il prerequisite non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

### Criteri:

<b>1° Criterio</b>	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
<b>2° Criterio</b>	<p>Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, <b>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno <b>48</b> ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.</li> </ul>
<b>3° Criterio</b>	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e smi.) <b>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</b>

	<p><b>a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</b></p> <hr/> <p><b>b) •</b> percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione</p> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno <b>48</b> ore, negli ultimi 3 anni.</li> </ul>
<p><b>4° Criterio</b></p>	<p>Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno <b>40</b> ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e smi.), <b>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</b></p> <hr/> <p><b>a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</b></p> <hr/> <p><b>b) •</b> percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione</p> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno <b>48</b> ore, negli ultimi 3 anni.</li> </ul>
<p><b>5° Criterio</b></p>	<p>Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, <b>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</b></p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>in alternativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno <b>48</b> ore, negli ultimi 3 anni.</li> </ul>

<b>6° Criterio</b>	<p>Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), <b>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno <b>48 ore</b>, negli ultimi 3 anni.</li> </ul>
--------------------	---

Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

#### Individuazione delle "Aree tematiche"

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

#### 1. Area normativa/giuridica/organizzativa.

**2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari.** Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

#### 3. Area relazioni/comunicazione.

#### Entrata in vigore e specifiche in merito ai criteri di qualificazione

- Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento.
- Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo "aggiornamento professionale") con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
- La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc. ...). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

### Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

### Clausola di salvaguardia

- Alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

### Monitoraggio

- La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.

[www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

IL SOLE  
24 ORE

## AMBIENTE&SICUREZZA

Aggiornamento giuridico, normativa tecnica e applicazioni

**Direttore responsabile:** MASSIMO CASSANI

**Coordinamento editoriale:** Dario De Andrea (02/30223270)

**Redazione:** Katia Rebutini (02/30223067; fax 02/30224036)

GRUPPO 24 ORE

**Proprietario ed editore:** IL SOLE 24 ORE S.p.A.

**Presidente:** Giancarlo Cerutti

**Amministratore Delegato:** DONATELLA TREU

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.

**Sede legale:** Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

**Amministrazione:** Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

**Direzione, redazione:** Via Pisacane, 2 (Angolo SS Sempione) 20016 Pero (Mi) - Fax 02/30223992.

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere

professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) e sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org).

**Servizio clienti periodici:** IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022 5680 (prefisso 02 oppure 06)

Fax 3022 5400 (prefisso 02 oppure 06) I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/30225402-06 o via e-mail a [servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com) entro 2 mesi dall'uscita del numero stesso.

**Abbonamenti:** Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l'ambiente + Lavoro Sicuro): euro 209,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: [servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l'importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406.

**Pubblicità:** Rete Ediltarget - Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.; Via Goito 13 - 40126 Bologna Tel.: 051/6575889, 051/6575859, e-mail: [ediltarget@ilsole24ore.com](mailto:ediltarget@ilsole24ore.com)

**Stampa:** IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).